

Sentenza del 09/04/2024 n. 2338 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 4

Intitolazione:

Iva - Cessione merce intracomunitaria - Documentazione - Uscita della merce dal territorio nazionale - Ricezione della merce - Dichiarazione postuma del cessionario - Validità.

Massima:

Le cessioni intracomunitarie sono non imponibili ("esenti", secondo la terminologia della direttiva), ai fini iva se, tra l'altro, in conformità all'articolo 138 della direttiva n. 112/2006/Ce e all'[articolo 41, co. 1, lettera a\), del d.l. n. 331/1993](#), si dimostri che la merce sia stata trasferita dal fornitore al cliente con sede in uno Stato membro UE diverso da quello di provenienza. Nel caso di specie la Corte di Giustizia Tributaria ha affermato che non incide sul beneficio dell'esenzione la dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, atteso che l'isteresi temporale non è pregiudizievole all'applicazione dell'[art. 41 d.l. 331/93](#) ed alla normativa UE che specificatamente prevede come anche le dichiarazioni successive, come avvenuto nel caso di specie, certificano la reale operazione di trasferimento di merci da un Paese comunitario ad altro (G.T.). Riferimenti normativi: [art. 41 d.l. 331/93](#); art. 138 direttiva n. 112/2006/Ce; ,art. 45-bis Regolamento di esecuzione UE n. 2018/1912 modif. del n. 282/2011; direttiva 2018/1910/UE del Consiglio, iscrizione al VIES.

Riferimenti giurisdizionali: Cass. n. 5761/21; Cgue, 9 febbraio 2017, C-21/16; Cass. n. 10006/18.

Prassi: Interpello n. 230 del 1° marzo 2023.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Appello di Tentazione srl c/ Ag. Dogane e avverso sentenza 1646/22/20 della CGT di primo grado di RM.

L'Agenzia delle Dogane in data 28.05.2015 esegue verifica sulla Società XXXXX srl e rileva per il 2013, la non corretta applicazione dell'IVA sulla cessione delle merci intracomunitaria. La documentazione esibita dalla Società a supporto non viene ritenuta adeguata e sufficiente per dimostrare l'effettiva uscita della merce dal territorio nazionale. L'Agenzia redige quindi, P.V. e fa carico alla società del rilievo. La XXXXX s.r.l. visto il rilievo, in data 21/03/2018, presenta istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'[art. 6 del D.Lgs 19/06/1997 n. 218](#) e sulla scorta dell'istanza, l'Agenzia propone la chiusura del procedimento che però la società non accetta e presenta ricorso alla CGT di primo grado e sostiene che per le vendite fatte in ambito comunitario, sussistono tutti gli elementi costitutivi affinché possano essere considerate cessione intracomunitaria. In particolare, i motivi su cui fonda il ricorso sono i seguenti:

- 1) il fornitore e l'acquirente devono essere soggetti passivi Iva- condizione rispettata ;
- 2) i beni devono essere ceduti a titolo oneroso - condizione rispettata;
- 3) il potere di disporre del bene che deve trasferito dal cedente all'acquirente - condizione rispettata;
- 4) il bene deve essere trasportato o spedito fuori dal territorio dello Stato del fornitore ed arrivare in uno Stato membro diverso - condizione rispettata.

Sui primi tre punti, l'Agenzia delle Dogane nulla aveva rilevato in sede di contestazione in quanto tutti e tre i presupposti erano stati riconosciuti.

Sul quarto punto invece, l'Agenzia ritiene la documentazione agli atti della Società non sufficientemente probante, idonea dimostrare che la merce sia stata trasferita dal fornitore (XXXXX srl) al cliente con sede in uno Stato membro UE diverso da quello di provenienza, sul rilievo che una parte delle fatture di vendita comunitarie, la ricorrente non era riuscita a dimostrare, tramite l'esibizione della lettera di vettura, che le merci fossero state effettivamente spedite fuori dal territorio nazionale.

Si costituisce l'Agenzia che ribatte su tutti i motivi posti a fondamento del ricorso.

La CGT rigetta e fonda la decisione sulla carente ed insufficiente prova della vendita di merci nazionali "franco fabbrica", ma riconosce nel contempo che la prova dell'effettivo trasferimento avrebbe potuto essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci erano state effettivamente inviate in un altro Stato membro.

La Società XXXXX srl, soccombente propone appello e fonda sugli stessi motivi di primo grado, censurando la sintetica e carente motivazione per error in procedendo commesso dai giudici di prime cure per aver omesso

pronuncia su un'eccezione sollevata costituente punto decisivo della controversia; la sentenza emessa pertanto viene censurata dall'appellante di nullità e ne invoca la riforma integrale, per difetto di motivazione.

L'AE si costituisce e contro deduce sull'appello chiedendo conferma della sentenza di primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Le documentazione prodotta ed agli, della effettiva spedizione delle merci nazionali dall'Italia ad un cliente con sede in un altro Paese dell'UE, quindi intracomunitario sono soddisfacenti ed adeguate per poter beneficiare dell'esenzione IVA. Non incide sul beneficio dell'esenzione la dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, in uno Stato comunitario diverso da quello di spedizione, atteso che l'isteresi temporale non è pregiudizievole all'applicazione dell'**art. 41 D.L. 331/93** ed alla normativa UE che specificatamente prevede come anche le dichiarazioni successive, come è avvenuto nel caso, certificano la reale operazione di trasferimento di merci da un Paese comunitario ad altro.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio.